



N. 48 del 16/11/2017

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione straordinaria - Seduta Pubblica di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI VIGONOVO (VE) E FIESSO D'ARTICO (VE)

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Andrea Martellato
(atto sottoscritto digitalmente)

Il Vicesegretario Comunale

Dott.ssa Alessandra Cugno
(atto sottoscritto digitalmente)

[X] Immediatamente eseguibile

L'anno duemiladiciassette, addì sedici del mese di novembre alle ore 18:05 nella Sala Consiliare di P.zza Marconi, si è riunito, sotto la presidenza del Sindaco Andrea Martellato, il Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Alessandra Cugno.

Eseguito l'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1	MARTELLATO ANDREA Sindaco	X	
2	COMINATO MARCO Consigliere	X	
3	MARCATO ELISA Consigliere	X	
4	VIANELLO ROBERTA Consigliere	X	
5	ZANON BALDAN GIORGIO Consigliere	X	
6	BARINA FILIPPO Consigliere	X	
7	BONSEMBIANTE CHIARA Consigliere	X	
8	PASQUALIN FRANCESCO Consigliere	X	
9	FINCATO DAVIDE Consigliere	X	
10	NALETTO RICCARDO Consigliere	X	
11	AGOSTINI GIANMARCO Consigliere	X	
12	SECCO ELEONORA Consigliere	X	
13	TON GENNJ Consigliere	X	
		<u>13</u>	<u>0</u>

Si dà atto che è altresì presente il Vicesindaco Flavio Zebellin

All'inizio della seduta sono stati nominati scrutatori i Consiglieri: BARINA FILIPPO, AGOSTINI GIANMARCO, SECCO ELEONORA

Il Sindaco constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

– PROPOSTA DI DELIBERA –

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI VIGONOVO (VE) E FIESSO D'ARTICO (VE)

Viene esaminata la seguente proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi i relativi pareri ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

<<

IL CONSIGLIO COMUNALE

>>

Premesso che l'art. 97, primo comma, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che *“il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali [...]”*;

Visto l'art. 98, terzo comma, del D. Lgs. 267/2000, che prevede che *“I Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia”*;

Considerato che l'art. 30, primo comma, del medesimo Testo Unico prevede che *“al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”*;

Osservato che l'art. 10, primo comma, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, recante disposizioni regolamentari in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali prevede che *“i comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria”*;

Richiamato il provvedimento di scioglimento della Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Dolo e Fiesse d'Artico, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 26.09.2017;

Dato atto che, come stabilito con Decreto della Prefettura di Venezia – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, prot. 64332 del 12/10/2017, ns. prot. 11252 del 12/10/2017, la sede di Segreteria Comunale del Comune di Fiesse d'Artico risulta vacante dal 13/10/2017;

Dato atto che, essendo vacante la sede di Segreteria Comunale del Comune di Fiesse d'Artico dal 13/10/2017 e date le caratteristiche e le necessità di continuità dell'azione amministrativa e finanziarie dell'Ente, si rende necessario costituire quanto prima una nuova Convenzione di Segreteria Comunale con altri Comuni;

Valutata l'opportunità, in seguito ad accordi intercorsi tra l'Amministrazione Comunale di Vigonovo e l'Amministrazione Comunale di Fiesse d'Artico, di procedere alla costituzione di un Ufficio Unico di Segreteria Comunale tra i due Comuni, individuandone il titolare nel Segretario del Comune di Vigonovo, Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa;

Vista la comunicazione del Sindaco del Comune di Vigonovo, prot. 13247 del 06/11/2017, ns. prot. 12346 del 07/11/2017, con la quale chiede al Sindaco del Comune di Fiesse d'Artico di

confermare la disponibilità a costituire una sede convenzionata di Segreteria Comunale tra i due Enti;

Vista la comunicazione del Sindaco del Comune di Fiesso d'Artico, ns. prot. 12391 del 07/11/2017, con la quale conferma la disponibilità al Sindaco del Comune di Vigonovo a costituire una sede convenzionata di Segreteria Comunale tra i due Enti;

Ritenuto che la costituzione di un Ufficio Unico di Segreteria Comunale tra i Comuni di Vigonovo e Fiesso d'Artico possa contribuire all'economicità, all'efficienza e all'efficacia dell'attività istituzionale ed amministrativa dei Comuni medesimi, in un'ottica di reciproca collaborazione e cooperazione;

Visto l'art. 7, comma 31-ter, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dalla Legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno;

Visto il D.M. del 31 luglio 2010 del Ministro dell'Interno, che dispone la successione dei Prefetti dei comuni capoluoghi di regione ai soppressi consigli d'amministrazione delle Sezioni Regionali dell'Agenzia;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465;

Visto il vigente C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali;

Dato atto che sulla proposta relativa al presente provvedimento è stata acquisita da parte del Responsabile del Procedimento l'attestazione di regolarità dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 54 del vigente Statuto, come in atti;

Visto che sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio e di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

DELIBERA

1. di approvare la costituzione di un'unica sede di Segreteria Comunale, di classe terza, fra i Comuni di Vigonovo (VE), capo convenzione, e di Fiesso d'Artico (VE);
2. di approvare lo schema di convenzione da stipulare tra i Sindaci dei Comuni individuati al precedente punto 1, nel testo di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la Convenzione di Segreteria Comunale:
 - a) avrà durata fino alla scadenza del 31.12.2021;
 - b) successivamente alla stipulazione, sarà trasmessa, a cura del responsabile unico del procedimento, alla Prefettura di Venezia, ex AGES, Sezione Regionale del Veneto, unitamente all'ulteriore documentazione necessaria;
 - c) costituisce una nuova sede di Segreteria Comunale, la cui titolarità spetta d'ufficio alla Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa che è in possesso dei requisiti di legge ed è l'attuale

Segretario Comunale titolare del Comune di Vigonovo, mentre il Comune di Fiesso d'Artico è sede vacante;

d) diventerà giuridicamente efficace solo dal giorno di effettiva presa di servizio del Segretario Comunale titolare della nuova sede di Segreteria Comunale;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Vigonovo, capo convenzione, per gli adempimenti conseguenti;
5. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del Sito Istituzionale del Comune di Fiesso d'Artico nella sottosezione "Provvedimenti-Provvedimenti Organi Indirizzo Politico";
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con la seguente, successiva e separata votazione, espressa per alzata di mano, accertata dagli scrutatori e proclamata dal Presidente:

Presenti =

Votanti =

Voti favorevoli =

Voti contrari =

Astenuti =

– IL CONSIGLIO COMUNALE –

Copia conforme all'originale informatico sottoscritto con firma digitale verificata.VISTA la proposta di deliberazione su riportata, relativa all'argomento in oggetto, sulla quale sono stati espressi i relativi pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

UDITO il Sindaco/Presidente, il quale relaziona sull'argomento di cui trattasi e comunica ai Consiglieri Comunali che il Segretario verbalizzante dell'odierna seduta è il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Alessandra Cagno. Dopo aver ringraziato la Dott.ssa Cagno Alessandra, Responsabile del Settore Economico-Amministrativo, per svolgere il predetto ulteriore compito, spiega che dopo lo scioglimento della Convenzione di Segreteria Comunale con il Comune di Dolo, l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad individuare un nuovo Segretario Comunale per ricoprire detto ruolo nella sede di Fiesso d'Artico, nel frattempo divenuta vacante, e un nuovo Comune, con il quale costituire una nuova convenzione di Segreteria Comunale, per poter dividere la spesa relativa al compenso e l'orario di servizio del Segretario Comunale. Spiega, poi, che si è reso disponibile ad istituire una nuova convenzione di Segreteria il Comune di Vigonovo, il quale anch'esso ha recentemente approvato lo scioglimento di una precedente convenzione di Segreteria con un altro Comune. Aggiunge, inoltre, che con l'approvazione della presente proposta di deliberazione si costituisce una sede di Segreteria Comunale in convenzione con il Comune di Vigonovo, comune capofila, con divisione al 50% sia della spesa relativa al compenso del Segretario Comunale che dell'orario di servizio. Sottolinea, poi, che rispetto alla precedente convenzione, a parità di spesa, l'orario di servizio del Segretario Comunale presso il Comune di Fiesso d'Artico sarà del 10% in più. Afferma, inoltre, che il ruolo del Segretario Comunale è molto importante per sostenere l'attività amministrativa e avere a disposizione un Segretario per più tempo rispetto gli anni precedenti sarà utile nei prossimi mesi e anni, nei quali si prevede che alcuni dipendenti andranno in quiescenza.

Sentiti i seguenti interventi di seguito sinteticamente riportati:

- Il Consigliere di Minoranza Riccardo Naletto (Capogruppo della Lista Centrosinistra per Fiesso) afferma di concordare sull'importanza del ruolo del Segretario Comunale all'interno della macchina amministrativa e chiede quanto tempo sarà necessario, dall'approvazione della convenzione in oggetto, affinché il nuovo Segretario Comunale assuma effettivamente servizio presso il Comune di Fiesso d'Artico.
- Il Sindaco/Presidente spiega che per l'effettiva assunzione dell'incarico in argomento da parte del nuovo Segretario Comunale è necessario attendere la pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione in oggetto e la successiva stipula della convenzione di Segreteria Comunale da parte dei Sindaci dei due Comuni partecipanti a detta convenzione. Cede, poi, la parola al Vicesegretario Comunale Dott.ssa Alessandra Cagno, che aggiunge che è necessario attendere inoltre il successivo decreto di nomina da parte della Prefettura di Venezia – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale del Veneto.
- Il Sindaco/Presidente aggiunge che, successivamente alla stipula, la convenzione in oggetto sarà trasmessa alla Prefettura di Venezia – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale del Veneto per il necessario nulla osta, che ci si augura arrivi prima della fine del mese.

DATO ATTO che non segue altra discussione, il Sindaco/Presidente mette quindi in votazione, per alzata di mano, la suesposta proposta di deliberazione e si ha il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti e Votanti = 13
Voti favorevoli = 13
Voti contrari = nessuno
Astenuiti = nessuno

DELIBERA

1. di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI VIGONOVO (VE) E FIESSO D'ARTICO (VE)", così come presentata;
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con la seguente, successiva e separata votazione, espressa per alzata di mano, accertata dagli scrutatori e proclamata dal Presidente:

Presenti e Votanti = 13
Voti favorevoli = 13
Voti contrari = nessuno
Astenuiti = nessuno

Firmato digitalmente il 17/11/2017 da Andrea Martellato / INFOCERT SPA valida dal 29/04/2015 13:13:50 al 29/04/2018 02:00:00 - Firmato digitalmente il 17/11/2017 da Alessandra Cagno / INFOCERT SPA valida dal 02/09/2015 15:53:22 al 02/09/2018 02:00:00 -

17/11/2017

Cagno dott.ssa Alessandra



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

Uno Economico/Amministrativo
Affari Generali

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 58 DEL 09/11/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI VIGONOVO (VE) E FIESSO D'ARTICO (VE)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

*Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia, dando atto che la presente proposta **comporta** effetti **diretti o indiretti** sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.*

Si dà atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi nè in capo al responsabile di procedimento, nè in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.

Note:

10/11/2017

Il Responsabile
Alessandra Cugno / Infocert Spa
(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

Settore Economico Amministrativo

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 58 DEL 09/11/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI VIGONOVO (VE) E FIESSO D'ARTICO (VE)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Si dà atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi nè in capo al responsabile di procedimento, nè in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.

Motivazione:

10/11/2017

Il Responsabile
Alessandra Cagno / INFOCERT SPA
(parere sottoscritto digitalmente)

**CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI VIGONOVO (VE) E FIESSO D'ARTICO (VE)
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA
COMUNALE**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, tra il Comune di VIGONOVO (VE) C.F. 82001670270, legalmente rappresentato dal Sindaco DANIELETTO ANDREA ed il Comune di FIESSO D'ARTICO (VE) C.F. 82002190278, legalmente rappresentato dal Sindaco MARTELLATO ANDREA, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

- L'Amministrazione Comunale di VIGONOVO (VE) con delibera di C.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione Comunale di FIESSO D'ARTICO (VE), con delibera di C.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 04.12.1997;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di VIGONOVO e di FIESSO D'ARTICO Provincia di VENEZIA, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di VIGONOVO (classe III) assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario comunale, nonché la concessione di ferie, permessi, aspettative e ogni altro istituto concernente il rapporto di lavoro.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell' Ex Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999 e 164/2000 dell' Ex Agenzia.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvederà il Vicesegretario individuato dai rispettivi Sindaci. Qualora si verifichi l'ipotesi di contestuale assenza o impedimento

del Segretario e del Vicesegretario, spetterà al Sindaco del Comune capo convenzione l'individuazione di altro Segretario sostituto.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale e al recupero, con cadenza almeno semestrale, delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dai CCNL nel tempo vigenti, graviterà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di Vigonovo 50%
- Comune di Fiesso d'Artico 50%

Ai fini dell'indennità di risultato al Segretario Comunale spetta quanto previsto dall'art. 42 CCNL Segretari Comunali del 16.05.2001, liquidato dal Comune capo convenzione entro il mese di Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, una volta acquisito il giudizio scritto di entrambi i Sindaci sull'operato dello stesso.

E' fatta salva l'attribuzione di ulteriori e diverse indennità assegnabili in ragione di specifiche attribuzioni affidate al Segretario Comunale da ciascun Sindaco. In tali ultimi casi dette spettanza incombono a carico del singolo Comune affidatario (a titolo esemplificativo le indennità legate ad altre funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. D) del D.Lgs. n. 267/2000).

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione. Ogni comunicazione concernente il servizio da effettuarsi all'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali verrà effettuata dal Comune capo convenzione.

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida fino al 31.12.2021, con decorrenza dalla presa d'atto della Sezione regionale dell'albo dei Segretari Comunali.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali;
- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno sessanta giorni;

Prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Al momento della cessazione degli obblighi convenzionali il Segretario Comunale resterà titolare della Segreteria del Comune capo convenzione.

ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe 3[^], (popolazione compresa dai 3000 ai 10000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale. Non necessita di riclassificazione in quanto il Comune capo convenzione è già di classe 3[^].

ART. 10 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 11 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, all'Agenzia Autonoma per la Gestione dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale Veneto per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Vigonovo – il Sindaco Andrea Danieletto

Per il Comune di Fiesso d'Artico – il Sindaco Andrea Martellato